

APPUNTO

Sono pervenute da parte di alcune Organizzazioni Sindacali richieste di verifica e chiarimento in merito alla legittimità della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione - operata ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 1032/1973 e ss.mm. - a seguito della disposizione introdotta con legge n. 122/2010, di conversione del decreto legge n. 78/2010, che ha modificato il sistema di calcolo del TFS dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 12, comma 10, della richiamata legge dispone che, a partire dalle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2011, tutti i TFS comunque denominati vengano determinati secondo la disciplina di cui all'articolo 2120 del Codice Civile, già operante per i lavoratori del settore privato.

Per effetto della modifica introdotta, cessa l'accantonamento complessivo del 9,60% sull'80% della retribuzione lorda, con ritenuta del 2,50% a carico del dipendente - come disposto dall'articolo 37 del D.P.R. n.1032/1973 - e si applica la nuova aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione.

In ragione di ciò, sono state avviate da parte delle Organizzazioni sindacali iniziative volte ad ottenere l'immediata interruzione della ritenuta previdenziale in questione, non più operante ma tuttora applicata, nonché la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Sulla materia si è espresso **il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi – Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione che, con messaggio n. 29/2012, ha specificato che le modalità di calcolo del TFS effettuate nel Service Personal Tesoro non hanno subito variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011, coerentemente con quanto disposto dall'INPDAP con Circolare n. 17/2010, e in applicazione di norme tuttora vigenti.**

Il predetto Ufficio, competente in materia di gestione previdenziale sulle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, riporta inoltre, a sostegno, il parere espresso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo cui la disposizione introdotta con legge n. 122/2010 non va a modificare la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.

La questione ha anche formato oggetto di sentenza non definitiva del T.A.R. Calabria, n. 53/2012, che, ritenendo fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui l'intero complesso normativo preesistente è da intendersi implicitamente abrogato dal comma 10, articolo 12 della legge n.

122/2010, accertata l'illegittimità dal 1° gennaio 2011 del perdurare del prelievo del 2,5% sull'80% della retribuzione, condanna l'Amministrazione alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti.

Tutto ciò premesso, considerata la rilevanza di carattere generale, si assicura il costante monitoraggio dell'evolversi della questione, precisando che non è di competenza della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie intervenire sulle modalità di calcolo ed applicazione delle ritenute che gravano sulle retribuzioni del personale del CNVVF.